

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

(DEGAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 1985

Norme per l'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali Recepimento della direttiva comunitaria n. 777 del 15 luglio 1980

ONOREVOLI SENATORI. — Nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 30 agosto 1980 è stata pubblicata la direttiva del Consiglio 80/777/CEE del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

Detta direttiva prevede l'obbligo (articolo 15), per gli Stati membri, di modificare la loro legislazione, se necessario, per conformarsi alla direttiva stessa, in modo da consentire la libera commercializzazione dei prodotti conformi alle disposizioni in essa previste.

Le norme che attualmente disciplinano la utilizzazione e il commercio delle acque minerali sono contenute negli articoli 199 e 200 del testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), nei titoli I, IV e V del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, contenenti disposizioni circa le acque minerali, nel decreto ministeriale 20 gennaio 1927, contenente istruzioni per la

utilizzazione ed il commercio delle acque minerali, nel decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, concernente i laboratori autorizzati ad eseguire le analisi delle acque minerali e nei decreti ministeriali 22 giugno 1977 e 1° febbraio 1983, contenenti norme sulle etichette delle acque minerali.

Al fine di conformare la vigente legislazione alla direttiva 80/777 è stato predisposto l'allegato disegno di legge nel quale vengono recepite le disposizioni contenute nella direttiva stessa e vengono abrogate le norme vigenti in contrasto o con essa comunque incompatibili.

Prima di passare all'esame delle singole disposizioni contenute nel disegno di legge, corre l'obbligo di precisare che, rispetto alla vigente normativa nazionale, la principale modificazione introdotta dal disegno di legge stesso consiste nella liberalizzazione del commercio in Italia delle acque minerali riconosciute rispondenti alla direttiva, dai singoli Stati membri delle Comunità europee.

L'articolo 1 del disegno di legge definisce minerali le acque sotterranee aventi particolari caratteristiche igieniche e proprietà favorevoli alla salute (allegato I, I.1., della direttiva CEE).

L'articolo 2 prevede che i criteri di valutazione delle caratteristiche e delle proprietà delle acque minerali siano fissate dal Ministero della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sulla base delle precise indicazioni contenute nello stesso articolo 2.

Detti criteri di valutazione, di natura igienico-sanitaria, hanno infatti un contenuto squisitamente tecnico-scientifico e sono pertanto soggetti a modificazioni.

Si è ritenuto pertanto opportuno prevedere uno strumento legislativo quale il decreto ministeriale, al fine di procedere con rapidità ai necessari aggiornamenti, ferme restando le precise indicazioni contenute nell'articolo 2 (allegato I.II. e articolo 5 della direttiva).

Gli articoli 3 e 4 del disegno di legge fissano le modalità per il riconoscimento delle acque minerali, mentre gli articoli 5 e 6 fissano le modalità per l'utilizzazione delle acque minerali stesse. L'articolo 6 prevede, sulla base di considerazioni analoghe a quelle svolte nel precedente paragrafo, che sia il Ministro della sanità a fissare le caratteristiche igieniche degli impianti di produzione (allegato II della direttiva CEE).

Gli articoli 7, 8, 9, 10 e 12 dettano prescrizioni circa la utilizzazione delle acque minerali: trattamenti consentiti, trattamenti non consentiti, recipienti, chiusura dei recipienti, eccetera (articoli 4 e 6 della direttiva).

L'articolo 11 detta norme sulle etichette delle acque minerali; dette norme confermano in gran parte quelle contenute nel decreto ministeriale 1° febbraio 1983; in particolare è confermata la proibizione di riportare in etichetta menzioni che attribuiscono all'acqua minerale proprietà per la prevenzione, la cura o la guarigione di una malattia umana.

Viene però resa facoltativa l'indicazione della data di imbottigliamento, attualmente obbligatoria, in quanto non prevista dalla

direttiva; viene inoltre introdotta la obbligatorietà del termine minimo di conservazione, qualora detto termine sia fissato dal Ministero della sanità.

L'articolo 13 stabilisce le modalità per la importazione delle acque minerali estere. Si richiama in proposito quanto fatto sopra presente, circa la libera importazione delle acque minerali riconosciute come tali dagli Stati membri delle Comunità europee (articoli 1, 2, 3 e 15 della direttiva).

Gli articoli 14 e 15 regolamentano la vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio delle acque minerali. Si applicano in merito, in quanto applicabili, le norme contenute nella legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni (disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).

L'articolo 16 fissa norme al fine di distinguere nettamente le acque minerali dalle comuni acque potabili.

L'articolo 17 detta norme sulla pubblicità (articoli 8 e 9 della direttiva).

L'articolo 18 fissa le sanzioni amministrative pecuniarie.

Gli articoli 19 e 20 contengono le norme transitorie; in particolare per le acque minerali già in commercio è previsto il solo adeguamento delle etichette alle norme dell'articolo 11.

Con l'articolo 21 si definisce il campo di applicazione della legge. Tuttavia si è colta l'occasione per estendere, nei commi secondo, terzo e quarto, alla materia delle acque minerali naturali utilizzate a fini curativi alla sorgente negli stabilimenti termali, di per sé esclusa dal campo di applicazione della direttiva (articolo 1, punto 3), le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge. Ciò allo scopo di rendere operante la previsione normativa di cui all'articolo 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale che non aveva ancora trovato adeguata applicazione in ordine al riconoscimento delle acque termali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e hanno caratteristiche igieniche particolari e proprietà favorevoli alla salute.

Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi e/o altri costituenti e per i loro effetti. Esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di inquinamento.

Le caratteristiche di cui ai commi precedenti devono essere valutate sul piano:

- 1) geologico ed idrogeologico;
- 2) organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico;
- 3) microbiologico;
- 4) farmacologico e clinico.

La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque minerali naturali debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata.

Art. 2.

Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, fissa i criteri di valutazione delle caratteristiche di cui all'articolo 1.

Detta valutazione deve in particolare riguardare:

- 1) l'origine e la natura dei terreni, i rapporti esistenti tra la natura dei terreni e la natura e i tipi della mineralizzazione dell'ac-

qua minerale naturale, la stratigrafia del giacimento idrogeologico, la situazione esatta della captazione, la zona e le misure di protezione della sorgente;

2) la portata della sorgente, la temperatura dell'acqua minerale naturale rapportata alla temperatura ambiente, il residuo secco, la resistività elettrica, la concentrazione di ioni idrogeno, gli anioni e i cationi, gli elementi non ionizzati, gli oligoelementi, la radioattinologia alla sorgente e, se del caso, le proporzioni relative in isotopi degli elementi costitutivi dell'acqua, ossigeno (^{16}O — ^{18}O) e idrogeno (protio, deuterio, tritio), la tossicità di taluni degli elementi costitutivi dell'acqua minerale naturale;

3) il microbismo dell'acqua minerale naturale, l'assenza di parassiti e microrganismi patogeni e di indici di contaminazione fecale;

4) la natura degli esami farmacologici e clinici, cui si deve procedere secondo metodi scientifici, appropriati alle caratteristiche dell'acqua minerale naturale ed ai suoi effetti sull'organismo umano.

Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge fissa, con proprio decreto, i metodi di analisi per il controllo delle caratteristiche microbiologiche e di composizione e le modalità per i relativi prelevamenti di campioni.

Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, si procederà all'aggiornamento delle prescrizioni tecniche contenute nei decreti ministeriali di cui ai commi precedenti al fine di adeguare le prescrizioni suddette al progresso tecnico, alle nuove acquisizioni scientifiche ed alle direttive emanate dalla Comunità economica europea in materia.

Art. 3.

La domanda per ottenere il riconoscimento di un'acqua minerale naturale deve essere indirizzata al Ministro della sanità e deve essere corredata da una documentazione volta a fornire una completa conoscenza del-

l'acqua minerale naturale, che contenga in particolare gli elementi di valutazione di cui all'articolo precedente.

Nella domanda deve essere inoltre specificata la denominazione della sorgente, la località ove essa sgorga, la denominazione attribuita all'acqua minerale ai sensi del primo comma dell'articolo 9, l'eventuale designazione commerciale, di cui al terzo comma dell'articolo 11, l'eventuale trattamento dell'acqua minerale naturale mediante le operazioni di cui all'articolo 7, lettere b) e c).

Il riconoscimento è richiesto dal titolare di concessione o subconcessione mineraria o di altro valido titolo rilasciato dalle autorità competenti in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 4.

Sulla domanda di cui all'articolo precedente provvede il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Il decreto di riconoscimento specifica le caratteristiche igieniche particolari, nonché le proprietà favorevoli alla salute dell'acqua minerale naturale, le indicazioni e le eventuali controindicazioni, che possono essere riportate sulle etichette e ogni altra indicazione ritenuta opportuna, caso per caso.

Il decreto di riconoscimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 5.

L'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale, riconosciuta come tale ai sensi dell'articolo 4, è subordinata all'autorizzazione del presidente della giunta regionale competente per territorio.

L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprietà, corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla sorgente.

Copia del provvedimento di autorizzazione viene trasmessa al Ministero della sanità.

Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente, deve in particolare essere accertato che:

a) la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento;

b) la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi siano realizzati con materiali adatti all'acqua minerale naturale, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica e batteriologica di tale acqua;

c) le condizioni di utilizzazione ed in particolare gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento soddisfino le esigenze igieniche: in particolare, i recipienti debbono essere trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche delle acque minerali naturali vengano alterate.

È fatto salvo il potere del Ministro della sanità di emanare direttive generali riguardanti le materie di cui al comma precedente.

Art. 7.

Il carattere di acqua minerale naturale non si intende modificato dalle seguenti operazioni:

a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica, approvvigionamento in vasche o serbatoi;

b) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione di tali acque in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;

c) eliminazione totale o parziale dell'anidride carbonica libera mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonchè incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica.

Art. 8.

È vietato sottoporre l'acqua minerale naturale ad operazioni diverse da quelle previste nell'articolo precedente. In particolare sono vietati i trattamenti di potabilizzazione, l'aggiunta di sostanze battericide o batteriostatiche, fatta salva quella di anidride carbonica, e qualsiasi altro trattamento suscettibile di modificare il microbismo dell'acqua minerale naturale.

Art. 9.

Ad ogni acqua minerale naturale deve essere attribuita una denominazione propria, che la distingua nettamente dalle altre acque minerali naturali.

Il nome di una determinata località può far parte della denominazione di un'acqua minerale naturale solo se questa proviene da tale località.

È vietato attribuire denominazioni diverse alla stessa acqua minerale naturale.

Art. 10.

L'utilizzazione delle acque minerali naturali deve avvenire in prossimità della sorgente.

È vietato il trasporto dell'acqua minerale naturale a mezzo di recipienti che non siano quelli destinati al consumatore finale.

Ogni recipiente utilizzato per il condizionamento delle acque minerali naturali deve essere munito di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione, di contaminazione e di fuoriuscita.

Detti recipienti non possono eccedere la capacità di due litri.

Art. 11.

Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali debbono essere riportate le seguenti indicazioni:

1) « acqua minerale naturale » integrata, se del caso, con le seguenti menzioni:

a) « totalmente degassata », se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata totalmente eliminata;

b) « parzialmente degassata », se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata parzialmente eliminata;

c) « rinforzata col gas della sorgente », se il tenore di anidride carbonica libera, proveniente dalla stessa falda o giacimento, è superiore a quello della sorgente;

d) « addizionata di anidride carbonica », se all'acqua minerale naturale è stata aggiunta anidride carbonica non prelevata dalla stessa falda o giacimento;

e) « naturalmente gassata » o « effervescente naturale » se il tenore di anidride carbonica libera, superiore a 250 mg/l, è uguale a quello della sorgente, tenuto conto della eventuale reintegrazione di una quantità di anidride carbonica, proveniente dalla stessa falda o giacimento dell'acqua minerale, pari a quella liberata nel corso delle operazioni che precedono l'imbottigliamento, nonché delle tolleranze tecniche abituali;

2) la denominazione dell'acqua minerale naturale ed il nome della località dove questa viene utilizzata;

3) i risultati delle analisi chimica e fisico-chimica;

4) la data in cui sono state eseguite le analisi di cui al punto precedente e il laboratorio presso il quale dette analisi sono state effettuate;

5) il contenuto in volume del recipiente;

6) il titolare del provvedimento di cui all'articolo 5 della presente legge o il confezionatore o un venditore stabilito nella Comunità economica europea.

Possono inoltre essere riportate una o più delle seguenti indicazioni:

1) « oligominerale » o « leggermente mineralizzata », se il tenore dei sali minerali, calcolato come residuo fisso, non è superiore a 500 mg/l;

2) « minimalmente mineralizzata », se il tenore di questi, calcolato come residuo fisso, non è superiore a 50 mg/l;

3) « ricca di sali minerali », se il tenore di questi, calcolato come residuo fisso, è superiore a 1500 mg/l;

4) « contenente bicarbonato », se il tenore di bicarbonato è superiore a 600 mg/l;

5) « solfata », se il tenore dei solfati è superiore a 200 mg/l;

6) « clorurata », se il tenore di cloruro è superiore a 200 mg/l;

7) « calcica », se il tenore di calcio è superiore a 150 mg/l;

8) « magnesiaca », se il tenore di magnesio è superiore a 50 mg/l;

9) « fluorata » o « contenente fluoro », se il tenore di fluoro è superiore a 1 mg/l;

10) « ferruginosa » o « contenente ferro », se il tenore di ferro bivalente è superiore a 1 mg/l;

11) « acidula », se il tenore di anidride carbonica libera è superiore a 250 mg/l;

12) « sodica », se il tenore di sodio è superiore a 200 mg/l;

13) « indicata per le diete povere di sodio », se il tenore di sodio è inferiore a 20 mg/l;

14) « microbiologicamente pura »;

15) la data di imbottigliamento;

16) il termine minimo di conservazione, da indicare con la menzione: « da consumarsi preferibilmente entro ... », conformemente a quanto previsto dagli articoli 3, lettera d), e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322; l'indicazione del termine minimo di conservazione è obbligatoria qualora detto termine sia fissato nel decreto di riconoscimento di cui al precedente articolo 4.

Sulle etichette può inoltre essere riportata una designazione commerciale diversa dalla denominazione dell'acqua minerale naturale, a condizione che:

a) la denominazione dell'acqua minerale naturale sia riportata con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere più grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale;

b) se detta designazione commerciale è diversa dalla denominazione del luogo di utilizzazione dell'acqua minerale naturale, anche la denominazione di tale luogo sia riportata con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere più grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale;

c) la designazione commerciale non contenga nomi di località diverse da quella dove l'acqua minerale naturale viene utilizzata o che comunque inducano in errore circa il luogo di utilizzazione;

d) alla stessa acqua minerale non siano attribuite designazioni commerciali diverse.

Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali possono infine essere riportate una o più delle seguenti indicazioni, se menzionate nel decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale:

- 1) « può avere effetti diuretici »;
- 2) « può avere effetti lassativi »;
- 3) « indicata per l'alimentazione dei neonati »;
- 4) « indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati »;
- 5) « stimola la digestione » o menzioni analoghe;
- 6) « può favorire le funzioni epatobiliari » o menzioni analoghe;
- 7) altre menzioni concernenti le proprietà favorevoli alla salute dell'acqua minerale naturale, semprechè dette menzioni non attribuiscono all'acqua minerale naturale proprietà per la prevenzione, la cura o la guarigione di una malattia umana;
- 8) le eventuali indicazioni per l'uso;

9) le eventuali controindicazioni.

Sulle etichette non sono ammesse diciture indicanti la superiorità dell'acqua minerale naturale rispetto ad altre acque minerali naturali o altre affermazioni che abbiano scopo pubblicitario.

È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 5 di procedere all'aggiornamento delle analisi, previste al numero 3) del primo comma del presente articolo, almeno ogni cinque anni e di darne preventiva comunicazione ai competenti organi regionali.

Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede con proprio decreto ad adeguare le disposizioni contenute nel presente articolo alle direttive emanate in materia di etichettatura dalla Comunità economica europea.

Le etichette delle acque minerali naturali destinate alla esportazione possono essere non conformi alle disposizioni del presente articolo per uniformarsi alle prescrizioni vigenti nel Paese importatore.

Art. 12.

È consentita l'utilizzazione delle acque minerali naturali per la preparazione di bevande analcoliche, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 13.

È consentita l'importazione delle acque minerali naturali riconosciute dall'autorità competente di uno Stato membro delle Comunità europee, anche se estratte dal suolo di un Paese terzo, e comprese negli elenchi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee.

Dal momento dell'entrata nel territorio nazionale, tali acque minerali sono sottoposte alle norme di vigilanza igienico-sanitaria di cui alla presente legge.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, l'importazione di un'acqua minerale naturale estera è subordinata a preventiva autorizzazione.

Detta autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, previo accertamento che l'acqua minerale naturale risponda ai requisiti richiesti dalla presente legge.

Il periodo di validità delle autorizzazioni di cui al comma precedente non può essere superiore ai due anni, con possibilità di rinnovi, della stessa durata, subordinati all'accertamento che l'acqua minerale naturale conservi i requisiti richiesti dalla presente legge.

I provvedimenti di autorizzazione e di rinnovo di cui rispettivamente al terzo ed al quinto comma del presente articolo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dei provvedimenti viene informata la Commissione delle Comunità europee.

Art. 14.

La vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio delle acque minerali naturali è esercitata dagli organi delle Regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, competenti secondo i rispettivi ordinamenti, dai comuni o loro consorzi, attraverso le unità sanitarie locali.

Il personale incaricato della vigilanza può procedere in qualsiasi momento ad ispezioni e prelievi di campioni in qualunque parte degli impianti di utilizzazione, nei depositi e nei luoghi ove si smerciano o si distribuiscono per il consumo, a qualsiasi titolo, le acque minerali naturali.

Ogni qualvolta siano constatate irregolarità nell'uso delle autorizzazioni previste dall'articolo 5 della presente legge, gli organi preposti alla vigilanza, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne informano i competenti organi della propria Regione i quali provvederanno affinché il titolare dell'autorizzazione sia diffidato ad eliminare le cause di irregolarità.

Trascorso invano il termine fissato per l'eliminazione delle cause di irregolarità, l'autorizzazione può essere sospesa o, nei

casi più gravi, revocata con provvedimento del presidente della giunta regionale competente per territorio.

Del provvedimento viene dato annuncio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il provvedimento viene trasmesso al Ministro della sanità, che, in caso di revoca, provvederà ad informarne la Commissione delle Comunità europee.

Art. 15.

Ai fini della vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio delle acque minerali naturali, fermo restando quanto disposto dal terzo comma del precedente articolo 2, per quanto concerne le modalità da osservare per le denunce all'autorità sanitaria e giudiziaria, per i sequestri da effettuare a tutela della salute pubblica e per le revisioni di analisi, si adottano, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 16.

Per le acque potabili, comunque poste in commercio, è vietato l'uso sia sulle confezioni o sulle etichette, sia nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, di indicazioni, denominazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o altri segni, figurativi o meno, che possano ingenerare confusione con le acque minerali naturali; in particolare è vietata, per tali acque, la dicitura « acqua minerale ».

Art. 17.

Nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, delle acque minerali naturali, è vietato fare riferimento a caratteristiche o proprietà che l'acqua minerale naturale non possenga.

La pubblicità delle acque minerali naturali è sottoposta alla preventiva approvazione del Ministero della sanità limitatamente alle menzioni relative alle proprietà fa-

vorevoli alla salute, alle indicazioni ed alle eventuali controindicazioni, di cui al quarto comma del precedente articolo 11.

Restano comunque vietate le indicazioni che attribuiscono ad un'acqua minerale naturale proprietà per la prevenzione, la cura o la guarigione di una malattia umana.

Art. 18.

Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria:

1) da lire 5 milioni a lire 10 milioni, chiunque confezioni o metta in vendita un'acqua minerale naturale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 5 della presente legge, confezioni o metta in vendita un'acqua minerale naturale dopo la notifica dei provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 della presente legge ovvero importi un'acqua minerale naturale in violazione di quanto previsto dall'articolo 13 della presente legge;

2) da lire 2 milioni a lire 5 milioni, chiunque non ottemperi alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 5 della presente legge, sottoponga l'acqua minerale naturale ad operazioni diverse da quelle consentite dall'articolo 7 della presente legge ovvero produca, ponga in vendita o importi acque in violazione di quanto previsto dall'articolo 16 della presente legge;

3) da lire 1 milione a lire 5 milioni, chiunque metta in vendita un'acqua minerale naturale con etichette non conformi alle norme stabilite dalla presente legge;

4) da lire 500 mila a lire 2 milioni, chiunque non ottemperi alle altre norme contenute nella presente legge.

Art. 19.

Fino all'emanazione dei decreti ministeriali previsti all'articolo 2, si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le norme del regio decreto 28 settembre

1919, n. 1924, del decreto ministeriale 20 gennaio 1927; del decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939.

Art. 20.

Le acque minerali naturali in vendita alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 199 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, sono ritenute conformi alle norme della presente legge.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a procedere all'adeguamento delle etichette in conformità alle norme contenute nella presente legge entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

La presente legge si applica alle acque minerali naturali confezionate a norma del precedente articolo 10, destinate ad uso di bevanda.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano anche alle acque minerali naturali utilizzate negli stabilimenti termali.

In tal caso il decreto di riconoscimento di cui al precedente articolo 4 sostituisce il nulla osta di cui al primo comma dell'articolo 16 del Regolamento approvato con regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924.

Il provvedimento del presidente della giunta regionale che autorizza l'apertura e l'esercizio degli stabilimenti termali, dovrà indicare gli estremi del decreto di riconoscimento di cui al comma precedente.

Sono abrogate, per la parte relativa alle acque minerali naturali, le disposizioni contenute nel regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e nel regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, nonchè qualsiasi altra disposizione in contrasto con la presente legge o con essa incompatibile.

La presente legge viene trasmessa, a cura del Ministero della sanità, alla Commissione delle Comunità europee.